



COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

Via D. Alighieri 210 – C.A.P. 37043 - Codice Fiscale 82005890239 - Partita I.V.A. 01640550230

n° 2234 di protocollo

22-03-2021

ORDINANZA n° 8 del 2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTAGNARO.

IL SINDACO

Visto il DPR 753/80 ed in particolare gli artt. 52-55, che prescrivono come lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e come i terreni adiacenti, destinati a bosco, non possano distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina e il pericolo di incendi sulle aree adiacenti alla sede F.S.

In considerazione dei gravi effetti che la caduta di vegetazione, presente su aree non RFI adiacenti le linee ferroviarie, potrebbe causare sul servizio ferroviario in occasione di particolari eventi atmosferici;

Visto l'art. 52 del DPR n. 753 dell' 11/07/1980, che recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei".

Visto l'art. n. 55 del DPR n. 753 dell' 11/07/1980, che recita: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale".

Considerati i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario.

Ritenuto di dover prescrivere a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo delle aree e terreni non RFI adiacenti le linee ferroviarie, il taglio dei rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario.

Ritenuto di provvedere in merito, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, come il fatto sopraindicato rappresenta.

Visto gli art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Visti gli artt. 52 e 55 del DPR n. 753 del 11 luglio 1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".

Visto l'art. 71, comma 1 del DPR n. 753 del 11.07.1980, secondo il quale: "La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VIII. della stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del Codice di Procedura Penale".

Visto la L. n. 689/81 e successive modificazioni.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 artt.50/54.

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni limitrofi alla sede ferroviaria che interessa il territorio del Comune di Castagnaro, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line di questo Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo pretorio on line Comunale, nonché nei consueti modi di diffusione, esponendola in luoghi di visibilità pubblica, al fine di darne la massima divulgazione;
- di trasmettere copia della presente Ordinanza a:
 - RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano - Direzione Territoriale Produzione di Verona;
 - Servizio Intercomunale Polizia Locale Basso Adige di Legnago (VR);
 - Al Comando Carabinieri Stazione di Castagnaro di Castagnaro;
 - Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Verona;
 - Consorzio di Bonifica Veronese di Verona;
 - Alla Provincia di Verona;
- che sia inoltre trasmessa alle Associazioni di categoria, (coldiretti di Verona) con preghiera di diffusione;
- Ufficio Segreteria e Messo comunale per pubblicazione all'Albo Pretorio on line e alla sua trasmissione agli Enti sopra citati.
- di demandare, viste le premesse, la vigilanza sulle disposizioni della presente Ordinanza, l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza a:
 - Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato, con il supporto di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per tutto il tracciato della ferrovia presente in territorio comunale di Castagnaro;
 - Per i soli tratti ferroviari accessibili da strada pubblica, o ad uso pubblico è, altresì, demandata al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale e alla Polizia Locale, sull'esecuzione della presente Ordinanza e l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza.

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente Ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L.689/81) del DPR n. 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Che i proprietari, gli affittuari, i conduttori o i detentori interessati saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza al presente provvedimento.

Che gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto indicato agli artt. 52 e 55 del DPR n. 753/1980, dalla sede ferroviaria.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07.08.1990 s.m.i., ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Castagnaro, lì 22-03-2021



IL SINDACO

Andrea Trivellato